Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Martedì, 18 dicembre 1934 - Anno XIII — Numero 296

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 4° del volume III-1934 edizione normale, nonchè del fascicolo 7° del volume IV-1934 dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia - Palazzo di via Arenula Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1934, n. **1987.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo all'attribuzione all'Ente nazionale fascista della cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative già previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo all'attribuzione all'Ente nazionale fascista per la cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'art. 6 del R. decreto 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1988.**

Nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che reca nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, che reca modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, riguardante le norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici;
Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, che delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali ed il regolamento relativo, approvato con R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza, nell'interesse dell'industria radioelettrica nazionale, di provvedere alla revisione dei vigenti tipi di licenze per la fabbricazione, ripara-

zione e commercio di materiali radioelettrici, e delle relative tasse di concessione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intende esercitare la fabbricazione, la riparazione ed il commercio di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo deve munirsi di apposita licenza annuale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

Devono munirsi della « licenza annuale di fabbricazione e montaggio » i costruttori di materiali radioelettrici di qualsiasi tipo, i fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti, sia per uso di radiocomunicazioni, sia per altro impiego, nonchè coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscano apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importate.

La concessione della licenza di cui al presente articolo è subordinata alla osservanza delle norme della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè al pagamento preventivo della tassa di lire 2000 da versarsi all'Ufficio del registro.

Art. 3.

Coloro che intendono provvedere alla sola riparazione degli apparecchi e materiali di cui all'articolo precedente devono munirsi della « licenza annuale per la riparazione di apparecchi e materiali radioelettrici », che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione di lire 300 da versarsi all'Ufficio del registro.

Le riparazioni su accennate possono essere eseguite anche da chi è in possesso della licenza per fabbricazione e montaggio di cui al precedente art. 2, senza l'obbligo di munirsi della relativa licenza.

Art. 4.

Chiunque intende vendere materiali radioelettrici di qualsiasi tipo, destinati a uso di radiocomunicazioni o per altro impiego, deve munirsi della « licenza annuale per la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici », che viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, previo pagamento della tassa di lire 100, da versarsi all'Ufficio del registro.

L'obbligo della licenza di cui al presente articolo ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.

Art. 5.

Coloro che sono forniti della licenza annuale di cui all'art. 2 ovvero di quella indicata all'art. 3 possono, nelle officine o laboratori indicati nella licenza stessa, vendere al pubblico i materiali radio-elettrici, senza l'obbligo di munirsi della licenza di vendita di cui all'art. 4.

Nel caso che la vendita sia eseguita altrove, essi sono tenuti a munirsi della licenza di vendita per ciascuno dei locali o negozi di vendita diversi da quello indicato nelle licenze di costruzione o di riparazione sopra menzionate.

Il possesso della licenza di vendita non conferisce la facoltà di eseguire riparazioni di alcun genere.

Art. 6.

Alle scuole Regie o pareggiate che curano l'insegnamento della radiotecnica non si applicano le disposizioni della legge 12 gennaio 1933, n. 141, di cui all'art. 2 del presente decreto. Esse, però, sono tenute a munirsi di apposita autorizzazione, facendone richiesta al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, per il tramite del Ministero dell'educazione nazionale.

Le scuole predette sono esentate dalle tasse previste dagli articoli precedenti ed hanno l'obbligo di limitare i relativi lavori alle sole necessità d'insegnamento.

Gli apparecchi, o parti di essi, costruiti in dette scuole, a scopo didattico o dimostrativo, non possono essere nè ceduti, nè venduti.

Art. 7.

L'emissione delle licenze contemplate agli articoli precedenti viene effettuata in seguito alla produzione della istanza corredata dalla ricevuta della tassa e dal certificato di iscrizione al Consiglio provinciale della economia corporativa.

Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle corporazioni ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

Alla domanda di licenza di vendita dovrà essere allegata anche la licenza comunale, che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale di vendita interessato e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari.

In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta, da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo proprio conto.

Art. 8.

Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte della metà.

Art. 9.

Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui agli articoli precedenti devono presentare entro il 31 dicembre la relativa domanda al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, corredata dalla bolletta di pagamento della tassa.

Art. 10.

Le tasse pagate sia per l'emissione, sia per la rinnovazione delle licenze saranno, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura eguale fra il detto Ministero e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 11.

I costruttori, riparatori e commercianti di materiali radioelettrici, che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di farne denuncia

mediante lettera raccomandata, non oltre il 31 dicembre, al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

In mancanza di tale denuncia, i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al successivo articolo 12 per il ritardato rinnovo.

Art. 12.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 12 gennaio 1933, n. 141, nonchè quelle dell'art. 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, le quali ultime si applicano anche nel caso di mancanza delle licenze previste dal presente decreto, compresa quella di riparazione.

Nel caso poi che le domande di rinnovazione delle licenze vengano presentate oltre il termine previsto dal precedente articolo 9, si incorre nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 2000.

Restano inoltre ferme le altre disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 234, non esplicitamente modificate dal presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1935.

Le licenze già rilasciate alla data di pubblicazione del presente decreto saranno valide fino al 31 dicembre 1934; per il loro rinnovo valgono le norme del presente decreto.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni non conformi a quelle del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 1989.

Istituzione di una Commissione di quattro membri in sostituzione del Comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che istituisce il Comitato superiore di vigilanza per le radiodiffusioni;

Visti il R. decreto 5 aprile 1928, n. 1232, ed il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, che apportano modifiche alla costituzione del Comitato medesimo;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927 e successive aggiunte e modificazioni concernenti le nomine dei componenti del Comitato in parola;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità di semplificare la costituzione del Comitato di cui trattasi, in quanto che per lo studio delle direttive di massima e per la vigilanza sul servizio delle radiodiffusioni sarà sufficiente una Commissione di quattro esperti;

Riconosciuta l'urgenza di istituire detta Commissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato superiore di vigilanza sul servizio delle radiodiffusioni, istituito con R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, è soppresso.

Art. 2.

È istituita una Commissione di quattro membri nominati dal Ministro per le comunicazioni per fissare le direttive artistiche di massima da seguirsi dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) e per la vigilanza sulla parte programmatica del servizio delle radiodiffusioni.

Tale Commissione sarà costituita come segue:

due competenti d'arte;
uno tecnico.

Il quarto membro sarà designato dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

Le mansioni di segretario saranno espletate da un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Gli emolumenti da corrispondersi ai membri suddetti saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Essi saranno pagati agli interessati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, alla quale dovranno essere rimborsati dall'Ente suddetto (E.I.A.R.).

Art. 3.

In tutte le disposizioni in cui si fa riferimento al Comitato superiore di vigilanza per le radiodiffusioni, tale Comitato deve intendersi sostituito dalla Commissione di cui al precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1990.**

Assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1414, circa il conferimento delle ricevitorie medesime;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente l'estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione riguardante la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 13 aprile 1933, n. 336, contenente la delega al Governo del Re della facoltà di rivedere le norme relative a tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche e di riunirle in testo organico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere in via straordinaria e sollecita al conferimento della titolarità delle ricevitorie postali e telegrafiche di limitata importanza ed alla precisazione della portata e dei limiti della delega accordata al Governo del Re dalla succitata legge 13 aprile 1933, n. 336;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà, sentita la Commissione centrale delle ricevitorie, di conferire, una volta tanto, mediante concorso:

a) la titolarità di ricevitorie con retribuzione fino a lire 8000, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto, agli invalidi della guerra o della causa fascista, di cui alle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

b) la titolarità delle ricevitorie con retribuzione fino a lire 8000 che risultassero non assegnate dopo l'applicazione della precedente lettera *a*) e di quelle con retribuzione da oltre lire 8000 fino a lire 14.000, disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto, ai gerenti ed ai supplenti delegati con complessiva anzianità di servizio non inferiore a tre anni, appartenenti alle categorie elencate ai numeri da 1 a 8 dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, osservando quanto stabilito dall'articolo stesso.

Nella valutazione dei meriti si terrà conto anche del fatto che il servizio prestato dal gerente abbia avuto luogo nello stesso ufficio a cui egli concorre.

Art. 2.

La titolarità delle ricevitorie che risultassero disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo potrà essere conferita:

a) senza concorso ai rispettivi gerenti con almeno tre anni di complessivo servizio in tale qualità, ove trattisi di ricevitorie con retribuzione inferiore a lire 5000;

b) mediante concorso da bandirsi seguendo le norme ordinarie fra gli aspiranti indicati al secondo comma del n. 1 dell'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1414, ove trattisi di ricevitorie con retribuzione compresa fra lire 5000 e lire 14.000.

Art. 3.

Ai gerenti ed ai supplenti sistemati ai sensi dei precedenti articoli non potrà essere assegnata la titolarità delle ricevitorie con retribuzione superiore a lire 14.000, che saranno comprese nel primo concorso successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Per conseguire i posti di cui trattasi, gli aspiranti debbono possedere, oltre la incensurata condotta morale e politica, i requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore.

La loro nomina sarà inoltre subordinata al riconoscimento insindacabile della idoneità alle funzioni cui aspirano e, per gli estranei all'Amministrazione, ad un periodo di prova non superiore a sei mesi.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le norme d'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, con facoltà di provvedere alla assegnazione dei posti di cui agli articoli 1 e 2, mediante concorsi unici per gruppi regionali di ricevitorie.

Art. 6.

La delega accordata al Governo del Re dalla legge 13 aprile 1933, n. 336, s'intende attribuita altresì nei riguardi di tutte le norme concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e relativo personale, e si estende alle disposizioni legislative o regolamentari riflettenti anche tutti gli altri servizi, emanate posteriormente alla legge stessa.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. **1991.**

Modifica alle norme vigenti per gli esami delle guardie scelte e delle guardie di P. S. ai fini dell'avanzamento al grado di vice-brigadiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, col quale venne approvato il regolamento vigente per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le guardie scelte e guardie di P. S. per poter conseguire la promozione al grado di vice-brigadiere devono superare un esame preliminare per l'ammissione al corso allievi vice-brigadieri e gli esami finali al termine del corso stesso.

L'esame preliminare si svolgerà presso la Scuola tecnica di polizia in Roma, od eventualmente, per esigenze di servizio, nei capoluoghi di Provincia che saranno determinati dal Ministero dell'interno, e consisterà nello svolgimento di un unico tema scritto di carattere professionale compilato dal Ministero stesso.

Nel caso che l'esame debba avere luogo in varie sedi, per ogni sede di esame un funzionario del Ministero dell'interno presiederà la Commissione di vigilanza i cui membri saranno designati dal Prefetto.

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta dal capo della divisione o da un capo sezione della divisione Forze Armate di polizia presso la Direzione generale di P. S., che la presiederà; del direttore e di un insegnante della Scuola.

Al termine del corso la stessa Commissione procederà all'esame delle prove scritte previste dall'art. 29 del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.

Gli esami orali per le materie di maggiore importanza saranno dati innanzi alla Commissione predetta; quelli per le altre materie saranno dati innanzi alle Commissioni di cui all'art. 30 del regolamento succitato.

Ad esami ultimati la Commissione plenaria presieduta dal capo della divisione o dal capo sezione della divisione Forze Armate di polizia già designato, e composta del direttore della Scuola e dei presidenti delle singole Commissioni, procederà con le norme in vigore alla graduatoria degli allievi risultati idonei.

Sono abrogate le disposizioni del vigente regolamento che contrastino con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 52. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1992.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Guido Roberti », con sede in Bucchianico.

N. 1992. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Guido Roberti » con sede in Bucchianico (Chieti) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1993.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Cosentina.

N. 1993. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Cosentina.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1994.**

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Premio Ernesto Consolo ».

N. 1994. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Fondazione « Premio Ernesto Consolo » istituito con Regio decreto 14 settembre 1933, n. 1888.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1934.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Portoferraio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Portoferraio (prov. di Livorno);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1935-XIII pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Portoferraio, e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10469)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1934.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Birra Dreher », « Birra Pedavena » e « Birra Venezia ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle Società anonime « Birra Dreher » con sede in Trieste, « Birra Pedavena » e « Birra Venezia » con sede in Venezia, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione delle ultime due nella prima, e modificazione della ragione sociale di questa in « Società anonima birre Pedavena-Dreher-Venezia »;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Birra Dreher » « Birra Pedavena » e « Birra Venezia », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato per due volte nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano e *Il Piccolo* di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10490)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 140 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Giuseppe, figlio di Antonio e di Stossich Elena, nato a Carbune (Pisino) l'11 gennaio 1869 e abitante a Pola, via Dignano, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cospodarich Francesca illeg. di Geltrude Cospodarich, nata a Lubiana (Jugoslavia) il 5 gennaio 1882, ed ai figli, nati a Pola: Stefania, il 27 dicembre 1906; Giovanni, il 23 settembre 1908; Maria Elena, l'11 marzo 1909; Raneo, il 22 luglio 1912; Albina, il 13 settembre 1918; Giuseppina, nata a Hadrez il 15 gennaio 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8323)

N. 138 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Augusto, figlio del fu Antonio e della fu Dapas Antonia, nato a Pola il 21 agosto 1873 e abitante a Pola, via Marianna 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosmanit Adelaide di Floriano e di Sincovich Teresa, nata a Trieste il 31 ottobre 1872.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8324)

N. 134 V

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vlach Anna, figlia di ignoto e della fu Vlach Maria, nata a Pola il 23 settembre 1899 e abitante a Pola, via Tradonico, 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8325)

N. 142 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Giovanni, figlio di Giuseppe e della fu Bosich Francesca, nato a Pola il 30 agosto 1901 e abitante a Pola, via A. Sassek 153, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marras Francesca di Giacomo e fu Poggi Anna, nata a Cagliari il 28 gennaio 1903, ed al figlio, Vinicio, nato a Pola il 14 febbraio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8326)

N. 300 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlacich Francesco, figlio di Giovanni e di Scandaly Oliva, nato a Pola il 18 gennaio 1893 e abitante a Scattari (Pola) 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Veneruzzo Maria di Giovanni e di Sancich Maria, nata a Sissano il 9 dicembre 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8328)

N. 299 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlacich Carlo, figlio di Martino e fu Vidovich Orsola, nato a Pola il 30 settembre 1892 e abitante a Pola, via Flavia, 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flacio ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8329)

N. 305 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlacich Martino, figlio del fu Giovanni e di Zuppanich Oliva, nato a S. Lorenzo d'Albona il 23 ottobre 1864 e abitante a Pola, via Flavia, 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Palmich Maria fu Natalia, nata a Pola il 26 luglio 1873.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(3330)

N. 302 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vlacih Maria, figlia del fu Matteo e di Viscovich Caterina, nata ad Albona il 28 luglio 1890 e abitante a Pola, via B. Mussolini, 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie illegittime: Daniela, nata a Pola il 17 aprile 1921; Albina, nata a Pola il 2 febbraio1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(3331)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze hanno presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il 2 dicembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America.

(10479)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 1934-XIII, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1943, portante sanzioni per la irregolare tenuta delle contabilità e della corrispondenza di banche e cambiavalute riferentisi a pagamenti fuori d'Italia ed al commercio dei cambi.

(10480)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, portante provvedimenti in materia di cessione delle divise e per la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero.

(10481)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 15 dicembre 1934-XIII ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate ».

(10482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906) n. 270850 per la rendita annua di L. 133, intestata a Tesauro Pietro fu Atanasio, domiciliato a Palermo.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9266)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 264.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	57.98
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.90
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.938
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50 % (1906)	84.675
Id. 3.50 % (1902)	83.15
Id. 3 % lordo	65.60
Prestito Conversione 3,50 %	84.925
Obbligazioni Venezie 3.50 %	91.05
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103 —
Id id 5 % id. 1941	103.30
Id id 4 % id. 1943	99.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 62.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: M.X. n. 341 — Data: 18 settembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Genova — Intestazione: Tina Sciavetti fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 usufrutto — Rendita: L. 375, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 25 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: De Rospis Gaetano fu Luigi, per conto della Confraternita del SS. Rosario di Masciano S. Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 20, consolidato 5%, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10220)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 76).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 16 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Gallia Sebastiano — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 85, consolidato 5 per cento vecchio.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Catalano Marco di Antonio, domiciliato in Alcamo, per conto del comune di Alcamo — Titoli del debito pubblico 4 — Rendita: L. 20, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10343)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa abbattitori del pubblico macello, con sede in Firenze, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(10475)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento e messa in liquidazione coatta del Consorzio « Patria » fra cooperative di lavoro con sede in Mantova e nomina del liquidatore.

Con R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, il Consorzio « Patria » fra cooperative di lavoro di Mantova è posto in liquidazione coatta, ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e col quale è nominato liquidatore dello stesso Consorzio il rag. Augusto Ambrosi De Magistris.

(10483)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 16 al 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agro Pontino	Littoria	B	2	—
Id.	S. Felice	B	—	1
Ancona	Chiaravalle	B	—	1
Aosta	Ribordone	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Belluno	Ulano	B	1	—
Benevento	Faicchio	B	—	1
Brescia	Poncarale-Flero	B	—	1
Campobasso	Castel S. Vincenzo	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	—	2
Id.	Piscopio	B	1	—
Como	Bazzanò	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Ripalta Arpina	E	1	—
Ferrara	Bondeno	S	—	1
Firenze	Gambone	B	—	2
Foggia	Vico del Gargano	O	—	10
Frosinone	Giuliano di Roma	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Modena	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Pavia	Tromello	B	1	—
Perugia	Assisi	S	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	S. Chirico Raparo	OB	2	—
Id.	Forenza	B	1	—
Id.	Guardia Perticara	O	1	—
Id.	S. Arcangelo	C	1	—
Id.	Accrenza	O	—	1
Reggio Calabria	Caulonia	B	—	1
Id.	Taurianova	B	—	2
Salerno	Bellaguardia	C	—	1
Id.	Capaccio	B	—	1
Id.	Certosa	S	—	1
Id.	Portiglione	Cp	—	1
Id.	Tegiano	B	—	2
Id.	Valva	B	1	—
Terni	Orvieto	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Rolangero	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	1
Treviso	Cornuda	S	—	1
Viterbo	Bieda	B	2	—
Id.	Canino	B	2	—
Id.	Nepi	B	1	—
Zara	Zara	B	—	1
			20	43

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli	Fermo	B	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Campobasso	Roccamandolfi	B	—	1
Milano	Villanova Sillaro	—	—	—
Messina	S. Fratello	B	—	1
Modena	Castelfranco	B	—	1
Potenza	Marsiconuovo	B	—	2
			1	6

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Frugarolo	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Rosignano M.	B	—	1
Aosta	Arvier	B	7	—
Id.	Id.	BO	1	—
Como	Carugo A.	B	1	—
Id.	Inverigo	B	46	11
Cuneo	Castelmagno	B	2	—
Id.	De Monte	B	2	—
Milano	Albairate	—	—	—
Id.	Segrate	—	—	—
Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	Carpi	B	7	8
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	7	2
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	Soliera	B	1	2
Id.	Formigine	B	—	1
			79	27

Mal rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agro Pontino	Littoria	S	—	3
Ancona	Staffolo	S	—	1
Ascoli	Altidona	S	—	3
Id.	Campofilone	S	—	4
Id.	Folignano	S	3	1
Id.	Maltignano	S	—	1
Id.	Monsampolo	S	3	1
Id.	Monturano	S	2	—
Id.	Monte V. Combatte	S	2	—
Id.	Petritoli	S	1	1
Id.	S. Benedetto	S	—	1
Id.	Spinetoli	S	—	1
Belluno	Belluno	S	2	—
Id.	Feltre	S	1	—
Id.	Mel	S	1	—
Id.	Sedico	S	1	—
Id.	Trichiana	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	3
Id.	Bolzano	S	—	6
Id.	Brunico	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Laces	S	—	1
Id.	Valle Aurina	S	—	1
Brescia	Calvage Riviera	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	1
Id.	Travagliato	S	—	1
Campobasso	Castelmauro	S	—	1
Id.	S. Biase	S	—	4
Id.	Venafro	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Mal Rossino dei suini.*				
Catanzaro	Cicala	S	2	—
Ferrara	Bondeno	S	—	4
Id.	Ferrara	S	—	5
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Foggia	Orsara di Puglia	S	—	2
Genova	Arenzano	S	1	—
Id.	Montebruno	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	3	—
Id.	Gorizia	S	7	1
Id.	Rifembergo	S	4	—
Macerata	Portocivitanova	S	—	1
Milano	Maleo	—	—	—
Modena	Finale	S	—	1
Id.	Modena	S	1	2
Napoli	Comisiano	S	—	3
Id.	Nola	S	—	1
Padova	Ospedaletto Euganeo	S	2	—
Id.	Este	S	2	—
Id.	Rovolon	S	2	1
Id.	Teolo	S	—	1
Parma	Lesignano	S	—	1
Id.	Bagni	S	—	—
Id.	Noceto	S	7	1
Pavia	Gropello-Cairoli	S	1	—
Pola	Montana	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	1
Potenza	S. Angelo Le Fratte	S	1	—
Id.	San Chirico Nuovo	S	1	2
Id.	Montemilone	S	—	1
Id.	Forenza	S	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	S	—	2
Id.	Cervia	S	—	1
Id.	Conselice	S	—	5
Id.	Lugo	S	1	2
Id.	Ravenna	S	—	1
Reggio Emilia	Cadelbosco	S	1	—
Id.	Guastalla	S	2	—
Sondrio	Berbenno	S	—	1
Teramo	Bisenti	S	—	1
Id.	Castel Castagna	S	—	1
Id.	Colledara	S	—	7
Id.	Mosciano S. A.	S	—	4
Id.	S. Omero	S	—	5
Id.	Teramo	S	—	6
Treviso	Egna	S	—	1
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Sanzeno	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Cembra	S	—	1
Id.	Grumes	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	S. Michele Tagliam.	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	1
Id.	Trieste	S	—	2
Udine	S. V. Torre	S	—	1
Id.	Socchieve	S	—	1
Id.	Udine	S	3	1
Venezia	Crisolera	S	1	2
Id.	Portogruaro	S	—	2
Id.	S. Michele Tagliam.	S	1	—
Id.	Venezia	S	—	10
Vercelli	Gattinara	S	1	—
Verona	Cologna	S	—	1
Id.	Valeggio S. N.	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Male rossino dei suini.*				
Vicenza	Isola Vic.na	S	—	1
Id.	Malò	S	—	2
Id.	Valdagno	S	—	4
Id.	Vicenza	S	—	1
			61	148
Peste e setticemia dei suini.				
Alessandria	Asti	S	1	—
Ancona	Chiaravalle	S	—	1
Id.	Rosora Mergo	S	—	1
Id.	Serra S. Quirico	S	—	3
Id.	Numana	S	—	3
Id.	Cerreto d'Esi	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	2	1
Id.	Bucine	S	—	1
Id.	Cortona	S	5	3
Id.	Foiano	S	2	2
Id.	Montevarchi	S	2	2
Id.	Terranova Bracciolini	S	6	3
Id.	Civitella C.	S	—	1
Ascoli	Fermo	S	—	1
Bergamo	Fontanella	S	1	1
Id.	Romano Lombardo	S	—	1
Bologna	S. Giorgio del Piano	S	3	—
Id.	Molinella	S	9	8
Id.	Castelmaggiore	S	1	1
Id.	Marzabotto	S	1	—
Id.	Monteveglio	S	—	1
Id.	S. Giovanni Persiceto	S	—	1
Id.	Borgo Panigale	S	—	1
Id.	Bologna	S	—	2
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Brescia	Leno	S	—	1
Id.	Verolanuova	S	—	2
Catanzaro	Sersale	S	—	1
Como	Galbiate	S	1	—
Id.	Inverigo	S	1	—
Id.	Rogeno	S	1	—
Id.	Valghegrentino	S	—	1
Ferrara	Poggiorenatico	S	—	2
Foggia	Lesina	S	—	10
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Savignano sul Rubic.	S	2	—
Frosinone	Aquino	S	5	—
Id.	Arce	S	2	6
Id.	Castrocielo	S	6	—
Id.	Colfelice	S	—	2
Id.	Pontecorvo	S	3	7
Id.	Roccadarce	S	—	1
Id.	S. Giovanni Ducarico	S	—	2
Lecce	Leverano	S	—	1
Lucca	Lucca	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	5	6
Modena	S. Cesario	S	1	—
Id.	Carpi	S	1	—
Novara	Carpignano S.	S	1	—
Id.	Fara	S	1	—
Padova	Cervarese	S	—	1
Id.	Curtarolo	S	1	—
Id.	Grantorto	S	1	—
Id.	Legnaro	S	1	—
Id.	Ponte di Brenta	S	1	—
Id.	S. Pietro in Gu	S	—	1

Segue: *Peste e setticemia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Torreglia	S	—	1
Parma	Fidenza	S	1	—
Id.	Salsomaggiore	S	2	1
Pavia	Groppello-Cairoli	S	1	—
Perugia	Bastia	S	—	1
Id.	Castiglion del Lago	S	—	1
Id.	Perugia	S	—	1
Potenza	S. Chirico Raparo	S	5	—
Id.	Viggiano	S	1	—
Ravenna	Cervia	S	—	2
Id.	Conselice	S	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	S	1	—
Id.	Poviglio	S	—	2
Id.	S. Ilario	S	1	—
Rovigo	Loreo	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	1	—
Salerno	Tramonti	S	—	1
Siena	Montepulciano	S	30	4
Id.	Sinalunga	S	9	2
Id.	Torrita	S	7	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Trento	Termeno	S	—	1
Id.	Bezzecca	S	—	1
Id.	Molveno	S	1	1
Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Casale sul Sile	S	—	1
Id.	Godega di S. Urbano	S	—	1
Id.	Preganziol	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	3
Venezia	Campagna	S	2	—
Id.	Chioggia	S	2	—
Id.	S. Donà di Piave	S	1	—
Id.	Annone Veneto	S	3	—
Verona	Cerea	S	—	1
			139	113

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie	Rimasti	Nuovi
Bologna	Bologna	E	—	1
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			4	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie	Rimasti	Nuovi
Agrigento	Cianciara	E	2	—
Id.	Ribera	E	1	—
Imperia	Ceriana	E	1	—
Id.	Diano Marina	E	1	—
Id.	Cervo	E	4	—
Id.	Diano S. Pietro	E	1	—
Id.	Diano Castello	E	1	—
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Albanova	E	1	4
Id.	Atella	E	1	—
Id.	Cicciano	E	—	1
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	—	1
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	27	1
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Pomigliano	E	1	—

Segue: *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie	Rimasti	Nuovi
Napoli	S. Paolo B.	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	3	3
Id.	Trentola	E	—	1
Palermo	Bagheria	E	5	2
Id.	Belmonte	E	—	2
Id.	Ficarazzi	E	1	1
Id.	Palermo	E	—	4
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Maiori	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Serre	E	2	—
			59	25

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie	Rimasti	Nuovi
Agro Pontino	Cisterna	Cn	2	—
Id.	Littoria	Cn	1	—
Ancona	Ancona	Cn	—	5
Id.	Camerano	Cn	—	1
Bari	Turi	Cn	—	1
Catanzaro	Cortale	Cn	—	1
Id.	Parghelia	Cn	1	—
Id.	Tiriolo	Cn	—	1
Id.	Vazzano	Cn	1	—
Forlì	Morciano	Cn	—	1
Imperia	Diano M.	Cn	—	1
Lecce	Galatina	Cn	—	1
Id.	Lecce	Cn	—	2
Napoli	Cimitile	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	3
Id.	Pollena T.	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
			5	25

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie	Rimasti	Nuovi
Campobasso	Civitanova	O	2	—
Macerata	Serravalle del Chienti	O	2	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Potenza	Lagonegro	E	1	—
Rieti	Borbona	O	1	—
Id.	Collalto	O	—	1
Id.	Orvinio	O	1	—
Roma	Governatorato	O	1	1
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi	O	2	—
Id.	Ferentillo	O	1	—
Id.	Narni	O	5	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Moneflascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			27	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Linguaglossa	O	1	—
Potenza	Moliterno	C	1	—
			2	—
Aborto epizootico.				
Ancona	Barbara	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	5
Id.	Senigallia	B	—	1
Belluno	Alano	B	—	1
Id.	Danta	B	—	1
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Livinallongo	B	4	—
Id.	Lozzo	B	1	1
Id.	Mel	B	1	—
Id.	S. Stefano	B	1	—
Id.	S. Vittorino	B	1	—
Id.	Sospirolo	B	1	—
Id.	Vigo	B	1	—
Bologna	Granarolo Emilia	B	2	—
Id.	Calderara	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crespellano	B	1	1
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	—	1
Bolzano	Appiano	B	—	1
Id.	Brunico	B	1	—
Cremona	Cella Dati	B	—	1
Cuneo	Canale	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Firenze	Vicchio	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	—	1
Novara	Casalvolone	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Tornaco	B	1	—
Padova	Carmignano	B	—	5
Id	Mestrino	B	—	1
Pesaro	Opecchio	B	—	2
Reggio Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Guastalla	B	1	—
Id.	Poviglio	B	1	—
Roma	Governatorato	B	17	2
Trento	Brez	B	1	—
Id.	Fondo	B	—	3
Id.	Romeno	B	1	—
Id.	Tuenno	B	1	—
Id.	Lomaso	B	—	1
Treviso	Motta di Livenza	B	—	1
Venezia	Campagna	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	4	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Bovolone	B	—	1
Viterbo	Caprarola	B	1	—
			61	37
Tubercolosi bovina.				
Ascoli	Porto S. Giorgio	B	—	1
Bari	Ruvo	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	—	1
Campobasso	Guglionesi	B	—	1
Grosseto	Massa Marittima	B	—	1
Lucca	Pietrasanta	B	—	1
Padova	Ospedaletto Euganeo	B	—	3
Pisa	Pisa	S	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Roma	Governatorato	B	—	2
Salerno	Salerno	B	—	1
Sondrio	Tirano	B	—	1
Treviso	Godega di S. Urbano	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Viterbo	Vignanello	B	1	—
			2	16
Diarrea dei vitelli.				
Padova	Abano	B	—	1
Id.	Cortina	B	1	—
Teramo	Teramo	B	—	1
			1	2
Influenza del cavallo.				
Cremona	Rivarolo del Re	E	—	2
Sassari	Nulci	E	—	6
Vercelli	Villarboit	E	1	—
			1	8
Difterite aviaria.				
Agrigento	Favara	P	—	1
Firenze	Firenze	P	—	1
Gorizia	Gorizia	P	—	1
Lecce	Raiale	P	—	3
Livorno	Rosignano	P	—	3
Lucca	Forte dei Marmi	P	2	2
Id.	Pietrasanta	P	4	6
Id.	Seravezza	P	3	2
Pesaro	Urbino	P	—	5
			9	24
Colera dei polli.				
Bolzano	Ponte all'Isarco	P	—	1
Catanzaro	Decollatura	P	—	2
Como	Mariano	P	1	—
Id.	Valbrona	P	1	1
Lecce	Squinzano	P	—	4
Padova	Camposampiero	P	1	1
Id.	Este	P	—	1
Id.	Mestrino	P	—	1
Id.	Giorgio Pertiche	P	—	3
Id.	S. Giustina in Colle	P	1	2
Id.	S. Pietro in Gù	P	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Colera dei polli.*			
Parma	Collecchio	P	—	2
Potenza	Bolvano	P	4	—
Ravenna	Bagnara	P	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	P	—	9
Rovigo	Bosaro	P	—	3
Id.	Loreo	P	1	—
Id.	Porto Viro	P	1	5
Id.	Taglio di Po	P	—	4
Teramo	Teramo	P	—	1
Udine	Udine	P	4	—
Venezia	Grisolera	P	2	—
Id.	Mira	P	1	—
Vicenza	Grisignano di Zocco	P	—	1
			17	43

(10331)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	28	46	63
Carbonchio sintomatico	7	7	7
Afta epizootica	6	19	106
Mal rossino dei suini	33	99	209
Peste e setticemia dei suini	37	86	252
Morva	2	4	5
Farcino criptococcico	6	30	84
Rabbia	8	21	30
Rogna	9	18	29
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	2
Aborto epizootico	19	52	98
Tubercolosi bovina	13	15	18
Diarrea dei vitelli	2	3	3
Influenza del cavallo	3	3	9
Difterite aviaria	7	9	33
Colera dei polli	14	24	60

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Gt *gatto*, Fl *felina*.

I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre 1935-XIII.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa delle più importanti città marittime italiane;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il primo quadrimestre 1935-XIII, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi categoria superiore . . . . L. 1.650
» di 1ª categoria . . . . » 1.450
» di 2ª » . . . . » 1.250

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2.400
» di 2ª » . . . . » 2.100
» di 3ª » . . . . » 1.800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2.450
» di 2ª » . . . . » 2.150
» di 3ª » . . . . » 1.850

Per il Centro America (fino al Colon):

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2.500
» di 2ª » . . . . » 2.100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno subire un aumento non superiore a L. 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta, in via provvisoria, dalla seguente tabella, subordinatamente alla loro inscrizione in patente per l'anno 1935-XIII:

Compagnia di navigazione	PIROSCAFI	Linea	Categoria
Italia	Rex	Nord America	Superiore
»	Conte di Savoia	»	»
»	Augustus	»	I
»	Roma	»	I
»	Conte Biancamano	»	I
»	Conte Grande	»	I
Cosulich	Vulcania	»	I
»	Saturnia	»	I
Italia	Augustus	Sud America	I
»	Roma	»	I
»	Conte Biancamano	»	I
»	Conte Grande	»	I
»	P.ssa Giovanna	»	II
»	P.ssa Maria	»	II
Cosulich	Neptunia	»	I
»	Oceania	»	I
Transports Maritimes	Florida	»	II
»	Campana	»	II
»	Mendoza	»	III
»	Alsina	»	III
Italia	Orazio	Centro America	I
»	Virgilio	»	I

Roma, 10 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: PARINI.

(10474)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 16 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a n. 16 posti di vice segretario (gruppo A) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di anni 4. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del primo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione. Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che la inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne faccia le veci. Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio militare, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certicato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454. Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensait dal produrre detti certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;
2° diritto costituzionale;
3° diritto amministrativo;
4° economia politica e scienza delle finanze;
5° nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;
6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;
7° nozioni di diritto corporativo;
8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1327, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 13.

A termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina, a prestare servizio, per almeno un biennio, in uno degli « uffici amministrativi » decentrati presso i Comandi di Corpo di armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(10462)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 6 posti di cancelliere nei tribunali militari di terza classe (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 363;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili dell'Amministrazione militare;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, concernente autorizzazione a bandire concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a n. 6 posti di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del diploma di licenza liceale o di titolo equipollente e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 20 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza liceale o di titolo equipollente;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che sieno dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aero-

nautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matrimoniale (servizi civili), e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato, a termine dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, non meno di sei decimi in ciascuna prova scritta. La prova orale non si intende superata, a termine dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale:

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualifica di alunni di cancelleria per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se la Commissione del personale della giustizia militare li riconoscerà idonei a conseguire la nomina stabile all'impiego, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, riconosciuti, a giudizio della stessa Commissione, non idonei, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà della detta Commissione di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(10463)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 5 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare.

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di istituto tecnico (sezione commerciale-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10 debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E. o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia Aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 12

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

I. - *Componimento italiano.*

II. - *Ragioneria (generale ed applicata).*

a) Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione: organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

b) Le funzioni di controllo.

c) Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari.

d) I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi.

e) Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi, la vigilanza, l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

f) Il controllo susseguente; le registrazioni, varie specie di scritture: i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

g) Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. - *Aritmetica finanziaria.*

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipata e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. - *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(10464)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 11 posti di assistente aggiunto del genio militare (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici del personali civili dell'Amministrazione della guerra;
Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.
Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.
Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.
Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.
Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare ed abbiano prestato servizio militare.
Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande.
Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di Regie scuole tecniche o complementari (conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico), o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale, o di Regie scuole industriali o di Regi laboratori-scuola;
2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 debitamente legalizzato;
3° certificato su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10 debitamente legalizzato;
5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;
6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.
Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.
Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.
Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;
7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 3 da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.
Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.
Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.
Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.
Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;
9° copia dello stato matricolare per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;
10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.
Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.
I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno

allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare, od altra attestazione dell'Autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazione dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno di inizio delle prove scritte sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre avere riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria del vincitore di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo C.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di assistente aggiunto del Genio militare.

PROVE SCRITTE.

1. *Composizione italiana.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2. *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici: riduzioni di disegni; tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica.*

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica. — Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi - Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite, cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiali da costruzione. — Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzioni nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

a) *Chimica.*

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione. — Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzione.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato. Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazza.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti. Rimedi: mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi solai, pilastri piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari. — Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina.

e) *Nozioni varie.*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(10465)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Graduatoria del concorso a 20 posti di vice ragioniere nel ruolo dei RR. Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, col quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di vice-ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi;

Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1934-XII;

Veduti gli atti della predetta Commissione giudicatrice, e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 20 posti di vice-ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi, indetto col citato decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII:

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Aielli Secondo	8,75	8,70	17,45
2	D'Angelo Arturo	8,91	8,50	17,41
3	Persia Giovanni	9	8,10	17,10
4	Somma Armando	8,16	8,80	16,96
5	De Leo Francesco	8,41	8,05	16,46
6	Arquint Francesco	8,33	7,75	16,08
7	Picone Nicolò	8,25	7,80	16,05
8	Bartalotta Vincenzo	8,16	7,70	15,86
9	Roth Luciano	8,91	6,90	15,81
10	Piermarini Marino	8,16	7,30	15,46
11	Curzio Nicola	7,58	7,55	15,13
12	Urbano Cosimo	8,33	6,70	15,03
13	Agrò Calogero	7,41	7,60	15,01
14	Gaudio Fausto	8	7	15
15	Misino Giuseppe	7,75	6,60	14,35
16	De Silva Vincenzo	7,66	6,50	14,16
17	Carra Amedeo	7,66	6,40	14,06
18	De Gregoriis Agamennone	7	7,03	14,03
19	Fiorucci Odoardo	7	6,95	13,95
20	Marotti Luigi	7,58	6,30	13,88
21	Assorati Mario	7,25	6,45	13,70
22	Sciaraffia Giuseppe	7	6,63	13,63
23	Caiola Pacifico	7	6 43	13,43
24	Petraroli Daniele	7	6,41	13,41
25	Cistriani Nicola	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Aielli Secondo . . . . con punti 17,45
2. D'Angelo Arturo . . . . » » 17,41
3. Persia Giovanni . . . . » » 17,10
4. Somma Armando . . . . » » 16,96
5. De Leo Francesco . . . . » » 16,46
6. Arquint Francesco . . . . » » 16,08
7. Picone Nicolò . . . . » » 16,05
8. Bartalotta Vincenzo . . . . » » 15,86
9. Roth Luciano . . . . » » 15,81
10. Piermarini Marino . . . . » » 15,46
11. Curzio Nicola . . . . » » 15,13
12. Urbano Cosimo . . . . » » 15,03
13. Agrò Calogero . . . . » » 15,01
14. Gaudio Fausto . . . . » » 15 —
15. Misino Giuseppe . . . . » » 14,35
16. De Silva Vincenzo . . . . » » 14,16
17. Carra Amedeo . . . . » » 14,06
18. De Gregoriis Agamennone . . » » 14,03
19. Fiorucci Odoardo . . . . » » 13,95
20. Marotti Luigi . . . . » » 13,88

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Assorati Mario . . . . con punti 13,70
2. Sciaraffia Giuseppe . . . » » 13,63
3. Caiola Pacifico . . . . » » 13,43
4. Petraroli Daniele . . . . » » 13,41
5. Cistriani Nicola . . . . » » 13 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10460)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.